

N. LR 29/2005 – I**RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione)

(Relatore **Gratton**)

sulla

**RELAZIONE SULLO STATO DEGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE REGIONALE 29/2005
(NORMATIVA ORGANICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE)**

(ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 105 della legge regionale 29/2005)

Presentata dalla Giunta regionale il 12 febbraio 2016

Presentata alla Presidenza il 10 marzo 2017

Egregio Presidente, egregi consiglieri.

La II Commissione permanente, nella seduta dell'8 febbraio 2017, ha esaminato il parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla <<Relazione presentata ai sensi dell'articolo 105 (Clausola valutativa) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande>>>> (n. PC/RI/II – XI/26/2016). Con tale atto, reso all'unanimità, il Comitato si è espresso sulla verifica della qualità e dell'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge, in attuazione dell'articolo 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio.

La relazione della Giunta regionale, relativa al triennio 2012-2014, è stata presentata in attuazione dell'articolo 105 vigente prima della modifica apportata dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio). Tale prima versione prevede che la Giunta regionale, ogni tre anni, informi il Consiglio regionale sull'attuazione della legge, evidenziando i risultati ottenuti in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale. La relazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato a cura dall'Osservatorio regionale del commercio e di altre indagini e studi eventualmente disposti, deve dare risposta a un'articolata serie di quesiti.

Il Comitato ha acquisito dagli Uffici la nota istruttoria da cui emerge che i dati e le informazioni riportati nella Relazione, seppure analitici, non rispondono interamente ai quesiti posti nella clausola. Tale incompletezza sembra derivare anche della complessità della normativa, caratterizzata, nei dieci anni di vigenza, dal susseguirsi di disposizioni "stratificate", da modifiche e da disapplicazioni che rendono ardua un'opera di sintesi a fini valutativi. Oltre a ciò, è stata osservato che la versione originaria della clausola valutativa risultava molto articolata rendendo particolarmente gravoso l'onere di rendicontazione.

Nel corso dell'istruttoria la Giunta regionale ha fornito ulteriori dati e informazioni consentendo di valutare più correttamente l'adempimento dell'onere informativo. In particolare è stato chiarito che, nel 2013, a seguito della decisione di chiudere i canali contributivi in conto interesse, gli interventi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 erano ad esaurimento e che il Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, previsto dall'articolo 98, è confluito nel 2014, insieme al Fondo a favore delle imprese artigiane, nel Fondo sviluppo PMI.

Il Comitato ha svolto un'ampia discussione in esito alla quale ha ritenuto di dover considerare l'adempimento degli oneri previsti dalla clausola valutativa, tenendo conto di fattori influenti quali la complessità della materia e della legislazione caratterizzata da continue modifiche, il peculiare contesto economico di riferimento e la particolare ampiezza degli adempimenti previsti dalla clausola stessa. La presenza di tali fattori e le motivazioni emerse in merito alle informazioni mancanti, hanno, quindi, consentito al Comitato di esprimere all'unanimità parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa.

La legge regionale 19/2016, approvata tenendo conto delle osservazioni su indicate, ha modificato l'articolo 105 recante la clausola valutativa ha semplificato il contenuto della stessa eliminando parti non attinenti alla normativa del commercio e rimodulandone altre alla luce delle innovazioni intervenute (pianificazione commerciale non più ancorata a limiti numerici e di superficie, evoluzione normativa degli orari).

GRATTON